

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

POR CALABRIA FESR 2007/2013

Asse VII – Sistemi Produttivi

Obiettivo Specifico 7.1	Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.3	Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
Linea di Intervento 7.1.3.2	Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa

FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA
EQUITY INVESTMENT

REGOLAMENTO OPERATIVO

Sommario

Art. 1 – Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Riferimenti normativi	6
Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	9
Art. 5 – Settori di attività ammissibili	10
Art. 6 – Dotazione finanziaria.....	11
Art. 7 – Forma, misura e caratteristica dell’Intervento finanziario	11
Art. 8 – Investimenti ammissibili.....	13
Art. 9 – Spese ammissibili.....	14
Art. 10 – Soggetto gestore.....	16
Art. 11 – Presentazione delle domande.....	16
Art. 12 – Domanda di finanziamento.....	17
Art. 13 – Verifica di ammissibilità, Valutazione di merito e Negoziazione	18
Art. 14 – Modalità di erogazione, di rendicontazione e di rimborso.....	20
Art. 15 – Obblighi dei Soggetti Beneficiari.....	21
Art. 16 – Obbligo di riacquisto della partecipazione	22
Art. 17 – Ispezioni e Controlli.....	22
Art. 18 – Informazione e pubblicità	22
Art. 19 – Disposizioni finali	23

Art. 1 – Oggetto e Finalità

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 53 del 11.02.2013, ha istituito, con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, il “Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria” attraverso la rimodulazione del Fondo di Controgaranzia, di cui alla DGR n. 863 del 16.12.2009, e l’incorporazione del Fondo Mezzanine Financing.

In esecuzione della richiamata DGR n. 53 dell’11.02.2013, con DDG n. 2259 del 03/03/2014, recante «POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 7.1.3 - DGR n. 53 del 11/2/13 “Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria”. Approvazione dell’Accordo di Finanziamento» è stato istituito il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, attraverso un Fondo di Partecipazione di cui al Regolamento (CE) 1083/2006 e al Regolamento (CE) 1826/2006 e smi.

Fincalabra, con nota prot. 2470 del 27.03.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive al n. 108507/SIAR, ha illustrato la consistenza finanziaria dei Fondi Controgaranzia e Mezzanino alla data del 26.03.2014 e sulla base dell’ipotesi di ripartizione dei fondi residui sui singoli SIF previsti dal Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria è stata assegnata una dotazione di € 3.000.000 destinati al Fondo *Imprese Innovative* oggetto del presente Regolamento pubblico (di seguito anche definito come “Regolamento”).

L’intervento concerne l’attuazione della Linea 7.1.3.2 “Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete dei Fondi Garanzia” e della Linea 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa” entrambe dell’Asse VII “Sistemi Produttivi” del POR Calabria FESR 2007/2013. Le Linee di intervento sostengono, anche, i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione di prodotti finanziari delle imprese.

In tale ambito, l’Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese; in particolar modo, intende agevolare l’investimento di imprese innovative, aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale, mediante la diretta partecipazione al capitale di rischio delle stesse, l’Equity Investment, finalizzato, quindi, alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria.

L’Equity Investment quale strumento finanziario d’impresa nella forma di partecipazione al capitale di rischio, rappresenta lo strumento principale, congeniale e coerente al fabbisogno finanziario delle piccole e medie imprese innovative, cioè che hanno concluso, con successo, un percorso di innovazione (come meglio indicato nel prosieguo del presente Regolamento).

L’Equity Investment, oltre a rappresentare lo strumento finanziario innovativo per eccellenza, in quanto strutturato al fine di sostenere quei processi di sviluppo e industrializzazione di innovazioni tecnicamente e legalmente sostenibili da parte di imprese esistenti, rappresenta uno strumento finanziario utile anche per incrementare il livello di leva finanziaria richiesta al sistema bancario.

L’Equity Investment è rivolto in particolar modo ad imprese caratterizzate da un forte processo di sviluppo connesso alla industrializzazione e commercializzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo. Lo strumento presenta il maggior grado di rischio tra gli interventi tipici di finanziamento all’impresa ai quali si affiancano poi il *mezzanine financing* (strumento finanziario ibrido che, in linea teorica, si colloca in una posizione intermedia, in termini di rischio e conseguentemente di costo, fra il capitale di debito ed il capitale di rischio) ed il finanziamento ordinario a breve e medio/lungo termine (cosiddetto *senior debt*).

Nell’eventualità di liquidazione, fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, la regola generale prevede infatti che il titolare di Equity Investment, quindi il socio, risulta avere una posizione eventuale e residuale rispetto al totale soddisfacimento dei creditori *senior* e *junior* (es. creditore *mezzanine*).

Per il sistema economico e finanziario italiano, ed ancor di più per quello calabrese, caratterizzati da una bassa capitalizzazione, scarsa propensione all’ingresso nella compagine sociale di nuovi soci di capitali, eccessivo ricorso all’autofinanziamento o ancor di più all’indebitamento bancario a breve,

l'Equity Investment, con la sua peculiarità tecnica, può costituire un'opportunità, un'alternativa finanziaria a quelle già esistenti, inserendosi nel quadro complessivo della strumentazione più tradizionale a supporto della crescita e dell'espansione dell'impresa innovativa.

Si evidenzia poi che lo strumento di *Equity Investment*, finanziando *de facto* le imprese innovative, rappresenta la naturale conseguenza degli sforzi dell'Amministrazione Regionale finalizzati alla diffusione di logiche di crescita e sviluppo di impresa mediante lo stimolo della ricerca, dell'innovazione di prodotto/servizio e processo e dell'affermazione di queste sul mercato. Si coglie quindi la naturale contiguità tra gli strumenti del POR Calabria FESR 2007-2013 ed in particolare con il PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - «CalabriaInnova» (partnership tra Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale, e AREA Science Park, parco scientifico e tecnologico di Trieste) che ha avuto avvio con la deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 20.05.2011. In particolare, si evidenzia che le Linee di Intervento che costituiscono CalabriaInnova - L.I. 1.1.2.1 «Azioni per la realizzazione della Rete Regionale per l'Innovazione», L.I. 1.1.3.1 «Servizi per l'adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese», L.I. 1.1.3.2 «Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali e Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento» e la L.I. 1.1.4.1 «Creazione di iniziative imprenditoriali di spin-off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca» - presentano svariati elementi di continuità, supporto e intersecazione con la misura prevista dall'intervento di Equity Investment sia a livello strategico (ideale continuità tra gli investimenti di puro *start up* finanziati alle microimprese neo costituite mediante la L.I. 1.1.4.1 e quelli di industrializzazione e sviluppo commerciale finanziati alle imprese innovative con l'*Equity Investment*) che operativo (ad esempio i servizi prestati da CalabriaInnova in fase istruttoria delle domande di partecipazione all'*Equity Investment*).

Per l'implementazione del Progetto Integrato l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico e scientifico della partnership tra Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale, e AREA Science Park, parco scientifico e tecnologico di Trieste.

In conclusione, le imprese innovative che abbiano concluso positivamente percorsi di innovazione e titolari di una privativa industriale con buone ed importanti prospettive di crescita, possono, in virtù di tale strumento finanziario, realizzare investimenti volti all'industrializzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e/o servizi superando così l'evidente restrizione creditizia che mai come in questi anni sta frenando la crescita anche degli investimenti.

Art. 2 – Definizioni

Le definizioni che seguono formano parte integrante del presente Regolamento:

“Accordo di Investimento”	E' il documento che disciplina l'ingresso nel capitale sociale da parte del Soggetto Gestore, le garanzie, il prezzo (e la sua allocazione tra capitale sociale e l'eventuale riserva sovrapprezzo), le tempistiche di versamento della Nuova Finanza, il Piano degli Investimenti Concordato ed altro
“Aumento di capitale da Equity Investment”	Rappresenta la somma degli importi sottoscritti e versati dal Soggetto Gestore nel Soggetto Beneficiario a titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo
“Centrale Rischi Banca d'Italia”	E' il documento che riepiloga l'insieme di tutte le esposizioni, garanzia rilasciate e ricevute, che il Soggetto Beneficiario ha con l'intero sistema bancario italiano.
“Equity Investment”	E' lo strumento di ingegneria finanziaria strutturato dalla Regione Calabria al fine di finanziare il potenziamento e l'industrializzazione di imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico attraverso il sostegno di investimenti mediante la diretta patrimonializzazione dell'impresa beneficiaria

“Fondo Imprese Innovative”	Il Fondo Imprese Innovative rappresenta la parte del più complessivo Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria istituito, con risorse POR Calabria FESR 2007/2013, dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 53 del 11.02.2013 e finalizzato, secondo quanto previsto dalla Linea di Intervento 7.1.3.2, a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione di prodotti finanziari delle imprese.
“Newco”	Sono le Nuove Imprese Innovative nate da Spin-off aziendale o accademico secondo quanto previsto nell’art. 4 lettera f) iii) ai punti 1 e 2
“Nuova Finanza”	Rappresenta le risorse erogate dal Soggetto Gestore a favore dei Soggetti Beneficiari a titolo di versamento e liberazione dell’aumento del capitale sociale e del relativo sovrapprezzo
“Partecipazione Sottoscritta”	Rappresenta la percentuale di capitale sociale (quote o azioni) del Soggetto Beneficiario sottoscritte, in aumento di capitale, dal Soggetto Gestore
“Patto Parasociale”	E’ il documento che disciplina la <i>governance</i> del Soggetto Beneficiario nel Periodo di Investimento, le forme e modalità di monitoraggio e le tutele a favore del Soggetto Gestore, le forme e modalità di uscita del Soggetto Gestore ed altro (esempio diritti di covendita)
“Periodo di Investimento”	Rappresenta il periodo temporale in cui il Soggetto Gestore sarà socio del Soggetto Beneficiario che ha inizio con la data di sottoscrizione del l’Aumento di Capitale e fine con l’exit del Soggetto Beneficiario. La durata massima è pari a 5 anni.
“Piano degli Investimenti Concordato”	Rappresenta l’insieme degli investimenti risultanti dal processo di valutazione di merito e negoziazione tra i Soggetti Beneficiari e il Soggetto Gestore come previsto nell’art. 13 punto 2
“Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative”	Sono le società che hanno positivamente concluso un Processo di Innovazione
“Prezzo di Cessione”	Il prezzo per la cessione della Partecipazione Sottoscritta è definito all’articolo 7) lettera g)
“Processo di Innovazione”	E lo stato in qui si deve trovare la PMI innovativa descritto nell’art. 4 lettera f) ii) ai punti 1-4
“Soci Promotori”	Soni i soci del Soggetto Beneficiario alla data di presentazione della domanda di richiesta dell’Equity Investment
“Soggetti Beneficiari”	Sono le Start-up innovative, le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, le Newco che posseggono i requisiti di ammissibilità previsti nell’art. 4 e che superano positivamente l’istruttoria di prevista all’art. 17
“Soggetto Gestore”	Fincalabra S.p.A., Sede legale in via Pugliese 30, 88100 Catanzaro,

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01759730797

- “Start-up innovative”** Sono le società per come definite dall’art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221
- “Term Sheet”** E’ il documento sottoscritto dai Soci Promotori e dal Soggetto Gestore che sintetizza l’insieme dei contenuti contrattuali poi definiti nell’Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale

Art. 3 – Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31 luglio 2006);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 dell'1 ottobre 2004;
- Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione europea, pubblicati sulla G.U.U.E C 54/13 del 4 marzo 2006;
- Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione europea "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013";
- Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20 giugno 2008;
- Decisione della Commissione europea C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'Aiuto di Stato n. 182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI";
- Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2007 - Decisione C(2007) 6322 e successivamente modificato dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2012 - Decisione C(2012) 9693;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea, con Decisione n. C(2007) 6322 del 17 dicembre 2007, del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dall'art. 11 della Legge regionale n. 3/2007";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 24 aprile 2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto "Rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16 settembre 2008 avente per oggetto: Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007", successivamente modificata con Deliberazioni di Giunta regionale n. 24 del 28 gennaio 2010 e n. 169 del 27 febbraio 2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009 che modifica la Deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 16 dicembre 2008 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 dell'8 aprile 2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Costituzione di un Fondo di Garanzia Regionale PMI - Nuovi investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 888 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Integrazione del Fondo di garanzia regionale PMI costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009";

- Deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 25 marzo 2010 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario dei Settori Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Società dell'Informazione, Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, Sicurezza e Legalità, Turismo Sostenibile, Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII – Sistemi produttivi";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007/2013", così come approvato e modificato nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 – Asse VII – Obiettivo Operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. D.G.R. n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 - Fondo di Controgaranzia; D.G.R. n. 539 del 6 dicembre 2011 - Fondo Mezzanino. Atto di indirizzo", recante la creazione di un Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria attraverso la rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009, e l'incorporazione del Fondo "Mezzanine Financing";
- Nota del 21 febbraio 2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Nota prot. n. 5563 del 3 luglio 2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31 marzo 2009, riguardante il finanziamento dei fondi di garanzia mediante il fondo FESR;
- Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007/2013;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

L' *Equity Investment*, è uno strumento di ingegneria finanziaria rivolto al sostegno finanziario, mediante la diretta patrimonializzazione, di imprese aventi particolari caratteristiche in termini di innovatività o che operano nei settori ad alta tecnologia.

L'Equity Investment previsto dal presente Regolamento pubblico è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Imprese rientranti nella definizione PMI (microimpresa, piccole e medie imprese) di cui ai parametri previsti dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, recepiti con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) Imprese costituite nella forma giuridica di società per azioni o società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata, già in possesso di organo di controllo interno/revisione o, qualora sprovviste, obbligate a dotarsi di tale organo nell'ipotesi di ammissione all'Equity Investment;
- c) Imprese nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- d) Imprese economicamente e finanziariamente sane e non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 dell'1 ottobre 2004);
- e) Imprese la cui unità produttiva oggetto di investimento sia ubicata nella Regione Calabria. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile all'Equity Investment, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- f) Imprese che rientrino espressamente in una delle due seguenti casistiche:
 - i. Start-up innovativa per come definite dall'art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - ii. Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, cioè che hanno positivamente concluso un Processo di Innovazione. Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva di un Processo di Innovazione si intende che l'impresa si trovi, obbligatoriamente, in una delle seguenti fattispecie:
 1. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni, o
 2. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni, o
 3. ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l'assenza delle "X" e "Y" almeno nelle prime cinque rivendicazioni o
 4. ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni.
 - iii. Nuove imprese innovative (di seguito "NewCo"), costituite da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, nate da spin-off accademico o spin-off aziendale (come di seguito definiti), e che hanno positivamente concluso un processo di innovazione. Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva

di un processo di innovazione si intende una delle fattispecie indicate ai punti 1-4 del presente art. 3 lettera f) ii).

Sempre ai fini del presente articolo si definisce:

1. Spin-off accademico quello nato secondo la normativa vigente nell'ambito accademico di provenienza, in ordine alle procedure di approvazione o accreditamento di imprese spin-off;
2. Spin-off aziendale la nuova iniziativa imprenditoriale, sotto forma di società di capitali, sorta dal conferimento di un ramo d'azienda da parte di una impresa esistente, in cui l'impresa madre continua a mantenere una partecipazione tale da esercitare una influenza notevole ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si precisa che lo Spin-off aziendale dovrà possedere requisiti di differenziazione e/o diversificazione rispetto al business storico della società conferente (cd società madre).

g) Imprese in regola con la Centrale Rischi Banca d'Italia; ai fini del presente articolo si intende l'assenza di sconfini continuativi per un periodo di tempo superiore a 180 giorni.

h) Nel caso di PMI Innovative le stesse dovranno possedere tutti i seguenti parametri aziendali:

- 1) Il risultato economico relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio più recente) deve essere positivo e la media aritmetica dei risultati economici relativi agli ultimi due bilanci d'esercizio approvati deve essere positiva;
- 2) Il Margine operativo netto (EBIT) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato deve essere positivo;
- 3) L'indice, dato dal rapporto $[(\text{Patrimonio netto} + \text{Aumento di Capitale da Equity Investment}) / (\text{Debiti finanziari a m/l termine} + \text{Debiti finanziari a breve termine})]$ relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 4,00x;
- 4) L'indice, dato dal rapporto $[(\text{Debiti finanziari a m/l termine} + \text{Debiti finanziari a breve termine} - \text{Cassa e altre disponibilità liquide}) / \text{Valore della Produzione}]$ relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere inferiore o uguale a 1,00x.

Per la determinazione di tali parametri si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla Domanda di finanziamento;

i) Imprese non rientranti fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

j) Imprese in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;

k) Imprese non dichiarate gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale;

l) Imprese che applicano il CCNL di categoria.

Art. 5 - Settori di attività ammissibili

Possono essere ammessi all'Equity Investment previsto dal presente Regolamento pubblico, le imprese i cui programmi di investimento proposti riguardano attività economiche appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento pubblico, con le esclusioni e limitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 "de minimis" (Allegato A).

Sono comunque escluse dall'Equity Investment:

- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;

- le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Art. 6 – Dotazione finanziaria

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al "Fondo Imprese Innovative" – sezione del più complesso Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria – di cui al presente Regolamento è pari ad € 3.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII "Sistemi produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, nel corso del periodo di operatività del Fondo Imprese Innovative, di decidere, con provvedimento amministrativo, una differente riallocazione delle risorse finanziarie stanziata tra i diversi fondi che compongono il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, nel rispetto e nei limiti delle operazioni di Equity Investment già concesse alla data di adozione del provvedimento amministrativo.

Art. 7 – Forma, misura e caratteristica dell'Intervento finanziario

A fronte di un programma di investimento da realizzarsi sul territorio regionale, l'intervento finanziario in favore dei Soggetti Beneficiari è concesso nella forma di *Equity Investment* e consiste nella partecipazione del Fondo Imprese Innovative al capitale dei Soggetti Beneficiari, mediante la sottoscrizione di nuove quote o azioni da parte del Soggetto Gestore.

Di seguito si fornisce evidenza delle caratteristiche tecniche dell'intervento finanziario in *Equity Investment*:

- a) **Importi**: ogni intervento del Fondo Imprese Innovative mediante l' *Equity Investment* sottoscritto dal Soggetto Gestore nel capitale sociale del Soggetto Beneficiario dovrà essere contenuto nell'intervallo di Euro 50.000,00 (intervento minimo) ed Euro 500.000,00 (intervento massimo), di seguito Nuova Finanza.
- b) **Forma tecnica**: il Soggetto Gestore parteciperà al capitale sociale dei Soggetti Beneficiari in misura minoritaria mediante la sottoscrizione di un numero di quote sociali (nel caso di Società a responsabilità limitata) o di azioni (nel caso di Società per azioni) tali da garantire al Soggetto Gestore una partecipazione non inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 49% (quarantanove per cento).

L'ingresso del Soggetto Gestore nel capitale sociale dei Soggetti Beneficiari avverrà, quindi, esclusivamente in corrispondenza di un aumento di capitale sociale dello stesso, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni da liberarsi in denaro liquido e per la parte eccedente attraverso il computo della riserva di sovrapprezzo.

Si precisa che il valore complessivo dell'aumento di capitale (capitale sociale sottoscritto e riserva sovrapprezzo) sarà pari al valore degli investimenti da realizzare (inclusa la quota destinata al circolante).

- c) **Misura**: ogni intervento del Fondo Imprese Innovative mediante l' *Equity Investment* sottoscritto sarà pari al 100% del valore degli investimenti (al netto dell'IVA di legge) previsti e contenuti nel Piano degli Investimenti Concordato tra il Soggetto Gestore e il Soggetto Beneficiario. L'intensità di aiuto, come definita nel prosieguo sarà calcolata, in ragione di *de minimis* come differenziale tra il rendimento garantito dall'intervento ed il rendimento atteso su operazioni di capitale di rischio per investimenti equivalenti. Il Soggetto Beneficiario potrà richiedere nel limite degli importi (di cui alla precedente lettera a) del presente articolo l'utilizzo delle risorse da Equity Investment per:

(i) il sostegno del capitale d'esercizio nel primo anno di attività (quale acquisto di materie prime, utenze, locazioni operative, personale), strettamente finalizzato all'investimento da realizzare, nel limite massimo pari al 20% del Piano degli Investimenti Concordato e (ii) servizi reali finalizzati alla promozione, commercializzazione, distribuzione e vendita dei prodotti e servizi, nel limite massimo pari al 20% del Piano degli Investimenti Concordato.

- d) Accordi: ciascun intervento sarà regolato dai seguenti accordi essenziali, documenti sottoscritti tra il Soggetto Gestore e i Soci del Soggetto Beneficiario:
- Accordo di Investimento: si tratta del documento che, in sintesi, disciplina l'ingresso nel capitale sociale da parte del Soggetto Gestore, le garanzie, il prezzo (e la sua allocazione tra capitale sociale e l'eventuale riserva sovrapprezzo), le tempistiche di versamento della Nuova Finanza, il Piano degli Investimenti Concordato ed altro.
 - Patto Parasociale: si tratta del documento che, in sintesi, disciplina la *governance* del Soggetto Beneficiario nel Periodo di Investimento, le forme e modalità di monitoraggio e le tutele a favore del Soggetto Gestore, le forme e modalità di uscita del Soggetto Gestore ed altro (esempio diritti di covendita).
- e) Durata: ogni intervento del Fondo Imprese Innovative mediante l' *Equity Investment* sottoscritto dal Soggetto Gestore nel capitale sociale del Soggetto Beneficiario avrà una durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di ingresso.
- f) Cessione della Partecipazione: al termine di durata dell'intervento mediante l' *Equity Investment*, stabilito nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale, comunque non superiore a 5 cinque anni, si dovrà avere esecuzione della cessione della partecipazione detenuta dal Soggetto Gestore nel Soggetto Beneficiario. Le modalità previste per la cessione della partecipazione sono:
1. acquisto (esercizio dell'opzione Call) da parte dei Soci Promotori del Soggetto Beneficiario della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra;
 2. vendita (esercizio dell'opzione Put) ai Soci Promotori della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra;
 3. vendita a terzi (trade sale) della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra ovvero dell'intero capitale sociale del Soggetto Beneficiario;
 4. collocamento del capitale sociale sui mercati regolamentati con totale cessione della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra.
- g) Prezzo di Cessione: il prezzo per la cessione della Partecipazione Sottoscritta sarà pari al maggiore tra i due seguenti valori:
- (1) il prezzo pagato al momento di ingresso (pari al capitale versato oltre che alla quota di sovrapprezzo pagata) capitalizzato ad un tasso di interesse annuo del 3% (tre per cento) in capitalizzazione semplice, e
 - (2) la quota di patrimonio netto corrispondente alla percentuale di partecipazione del Soggetto Gestore.

Gli aiuti previsti dal presente intervento finanziario potranno essere concessi secondo la concessione di aiuti a titolo di *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013;

L'intensità dell'aiuto connessa all' *Equity Investment*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è nella fattispecie configurabile nell'applicazione di un tasso di remunerazione del capitale di rischio (K_e) avente un valore inferiore rispetto al valore che sarebbe richiesto sul mercato dei capitali e calcolato secondo gli standard e i principi fondamentali della finanza aziendale e previsti dal CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) dove il costo del capitale di rischio di mercato (K_{em}) sarà determinato secondo il seguente algoritmo $K_{em} = R_f + \beta * (R_m - R_f)$ dove:

- R_f è pari al Risk Free rate ovvero al tasso di rendimento per operazioni prive di rischio (pari al BTP con *duration* residua pari a 5 anni)

- β è pari al Beta di un paniere di titoli comparabili
- R_m è il rendimento di mercato (pari al maggiore tra il rendimento a 5 anni dell'indice *FTSE Italia All Share* e il valore pari al 7%)

L'intensità dell'aiuto verrà calcolata dal Soggetto Gestore quale sommatoria dei rendimenti annuali del capitale di rischio ($K_{em} - K_e$) attualizzati per l'intera durata prevista dell'intervento finanziario.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), determinato alla data di conclusione delle attività istruttorie, sarà calcolato applicando il differenziale tra il valore dei rendimenti come risultante al precedente punto attribuendo al K_e il valore pari al 3% (come previsto al punto 1 della lettera g dell'art. 6).

I Soggetti Beneficiari dovranno garantire la copertura finanziaria della residua percentuale delle spese non coperte dall'intervento finanziario dell' *Equity Investment*, attraverso il ricorso a risorse proprie e/o investimenti nel capitale di rischio da parte di terzi e/o finanziamenti bancari.

L' *Equity Investment* rappresenta, per sua peculiarità tecnica, un puro investimento in capitale di rischio, in virtù del quale l'*equity investor*, assume il grado di rischio tipico di tutti gli investimenti a titolo di capitale. Ne consegue che nei casi di, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Soggetto Beneficiario, intervenuti nel corso del Periodo di Investimento, l'obbligo di riacquisto atteso nelle clausole di *Put & Call* tra il Soggetto Gestore e i Soci del Soggetto Beneficiario saranno disapplicate.

L' *Equity Investment*, consente infine di migliorare il profilo creditizio delle imprese beneficiarie poiché attraverso l'imponente patrimonializzazione (sia in termini di capitale sociale che di riserve di patrimonio netto) del Soggetto Beneficiario ottiene il risultato di potenziarne il suo merito creditizio verso l'intero sistema bancario, migliorandone indirettamente il rating interno assegnato determinandone quindi un ampliamento degli affidi di sistema ed una riduzione del *cost of funding*.

Art. 8 - Investimenti ammissibili

L'intervento finanziario mediante l'*Equity Investment* previsto dal presente Regolamento pubblico è, esclusivamente, finalizzato alla realizzazione di investimenti connessi allo sviluppo ed incremento del fatturato del Soggetto Beneficiario.

L'*Equity Investment* può essere allocato in filiera tra gli investimenti di capitale di rischio definiti di *start up capital* e quelli definiti di *expansion capital* comunque sempre finalizzati all'industrializzazione e potenziamento di imprese innovative così come definite all'art. 4 del presente Regolamento.

L'*Equity Investment* è quindi uno strumento di ingegneria finanziaria finalizzato al supporto agli investimenti (ed in parte al capitale d'esercizio) mediante un intervento di capitale di rischio concesso ad imprese aventi le caratteristiche indicate nell'art. 4 e finalizzati alla loro crescita ed espansione mediante il supporto finanziario alla realizzazione di un Piano di Investimenti Concordato a valle della conclusione, positiva, di un Processo di Innovazione.

Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva di un Processo di Innovazione si intende che l'impresa si trovi, obbligatoriamente, in una delle seguenti fattispecie:

- a. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni, o
- b. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni, o
- c. ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l'assenza delle "X" e "Y" almeno nelle prime cinque rivendicazioni o
- d. ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni.

Il programma di investimento dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda e dovrà essere ultimato entro 10 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di capitale da parte del Soggetto Gestore. Il programma di investimento dovrà comunque essere ultimato entro e non oltre il 31 ottobre 2015.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il programma di investimento dovrà essere avviato entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte del Soggetto Gestore.

Non saranno ammessi programmi di investimento che abbiano ad oggetto interventi o spese per i quali siano già stati concessi interventi finanziari sotto qualsiasi forma, ivi compresi altri interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006.

Art. 9 – Spese ammissibili

Secondo quanto indicato nella Domanda di finanziamento le imprese presenteranno al Soggetto Gestore un piano degli investimenti che in corso di istruttoria sarà oggetto di approfondite verifiche che porteranno alla definizione del Piano di Investimenti Concordato.

Ai fini del presente Regolamento sono ritenuti ammissibili:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi;
- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto dell'intervento finanziario richiesto;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive dell'impresa;
- f) licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera a) sono ammesse nel limite del 5 % dell'investimento produttivo ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria, ai fini dell'ammissibilità, non possono eccedere il 2 % dell'investimento produttivo;
- in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c), si precisa che:
 - le spese per opere murarie ed assimilate e per infrastrutture specifiche aziendali sono ammissibili nel limite massimo del 25 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di opere strettamente funzionali al ciclo produttivo;
 - le spese relative all'acquisto di programmi informatici di cui alla lettera e), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di finanziamento. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di finanziamento, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate,

anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 5 e l'Allegato 6, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- in relazione alle spese di cui alla lettera d), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere e), f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse all'intervento finanziario limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.

Sono altresì ammissibili, nel limite del 20% del Piano degli Investimenti Concordato, le spese relative all'acquisizione di servizi reali finalizzati alla pianificazione e implementazione di azioni di marketing strategico e operativo, costituzione e potenziamento rete di vendita, commercializzazione e internazionalizzazione dei prodotti e servizi offerti, piano integrato di comunicazione oltre che potenziamento delle funzioni manageriali attraverso l'ausilio di temporary manager.

Le imprese beneficiarie ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e, in ogni caso, previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

Sono ammesse a finanziamento le spese connesse all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal presente Regolamento ed elencate nell'Allegato B;

I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse;
- le commesse interne di lavorazione;
- le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento n. 1407/2013 ed al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento

comunitario approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008.

L'ammissibilità delle spese decorrerà dalla data di presentazione della domanda di finanziamento all'*Equity Investment*.

Sono altresì ammissibili, nel limite del 20% del Piano degli Investimenti Concordato, le spese connesse al capitale d'esercizio dell'impresa esclusivamente rivolti a:

- spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione ad esclusione della locazione finanziaria;
- energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito dell'impresa) e spese amministrative;
- spese per materie prime e materiali di consumo
- canoni di locazione per immobili;
- costi salariali per lavoratori a tempo indeterminato o determinato, a condizione che le spese relative o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

Art. 10 – Soggetto gestore

La Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 11 febbraio 2013 ha istituito il "Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria". Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, è il soggetto a cui è affidata, la gestione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria.

A Fincalabra S.p.A. sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario, l'assistenza informativa e tecnica in favore dei soggetti proponenti, l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di investimento.

Fincalabra S.p.A. gestirà tutte le fasi successive all'ammissione delle domande, quali stipula degli Accordi di Investimento, sottoscrizione dei Patti Parasociali, sottoscrizione e versamento degli aumenti di capitale sociale nelle Società Beneficarie, controllo della partecipazione, rendicontazione delle spese, monitoraggio e controllo dei singoli interventi.

Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande

La modalità di valutazione delle Domande di finanziamento è a sportello ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, ovvero l'istruttoria è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La Domanda di finanziamento ed i relativi allegati richiesti devono essere compilati esclusivamente on-line accedendo alla procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore.

La Domanda di finanziamento e la ulteriore documentazione richiesta da allegare in formato elettronico, devono essere sottoscritte mediante firma digitale e devono essere presentate, a partire dalle ore 9,00 del giorno 2 maggio 2014, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo di pec indicato dal Soggetto gestore.

Ai fini dell'attribuzione del numero progressivo di protocollo, faranno fede gli estremi dell'invio della posta elettronica certificata (pec) da parte dell'impresa richiedente.

Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sui siti istituzionali e/o sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, è possibile richiedere informazioni agli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., e del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili.

A seguito delle verifiche effettuate sulla disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso o di disporre la chiusura dell'iniziativa di cui al presente Regolamento.

Art. 12 – Domanda di finanziamento

Per accedere al finanziamento da *Equity Investment* previsto dal presente Regolamento pubblico, le imprese dovranno predisporre e presentare tutta la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di finanziamento, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 1;
- b) Piano Industriale, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 2;
- c) Piano Economico e Finanziario, elaborato secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- d) Copia dei Brevetti rilasciati, dei Brevetti depositati, dei rapporti di ricerca o di opinione di brevettabilità, dei marchi registrati, dei software registrati e di ogni altra privativa industriale di cui l'impresa è titolare, depositaria e/o licenziataria;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul Certificato di iscrizione al registro imprese, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 4;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il soggetto proponente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e specificati nel DPCM del 23 maggio 2007, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 5;
- g) Copia dello Statuto sociale aggiornato, comprensivo, ove previsto, del relativo verbale di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 6;
- i) Copia dei Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico (tutto di seguito complessivamente definito "Fascicolo di Bilancio"). Nel caso di impresa qualificabile come Start-up Innovative ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento la stessa dovrà presentare i soli Fascicoli di Bilancio approvati e depositati se inferiori ad un numero di 2 (due) annualità;
- j) Situazione contabile relativa agli ultimi due esercizi sociali chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante). Nel caso di impresa qualificabile come Start-up Innovative ai sensi dell'art. 3 che precede la stessa dovrà presentare le sole situazioni contabili (con timbro e firma del legale rappresentante) relative ai soli bilanci approvati e depositati se inferiori ad un numero di 2 (due) annualità;
- k) Situazione contabile aggiornata a data recente (con timbro e firma del legale rappresentante);
- l) Centrale Rischi Banca d'Italia riferita almeno agli ultimi 6 mesi;
- m) Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
- n) Nell'ipotesi di ampliamenti e/o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
 - planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
 - principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale;
- o) Preventivi, computo metrici e comunque documentazione utile a comprovare le spese da sostenere;

- p) Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 7), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento;
- q) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di brevetti e/o programmi informatici, secondo lo schema di cui all'Allegato 8;
- r) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di servizi reali, secondo lo schema di cui all'Allegato 9;
- s) Preventivi relativi ai servizi reali secondo lo schema Allegato 10, Brochure dell'impresa fornitrice di servizi reali e Curriculum Vitale in formato dei consulenti dipendenti dell'impresa fornitrice dei servizi reali che presteranno il servizio;
- t) Depliant/Brochure dell'impresa, se disponibile, e/o documentazione fotografica relativa alle principali aree aziendali;
- u) Copia di quant'altro ritenuto utile ai fini istruttori dall'impresa richiedente, o eventualmente ritenuto opportuno ai fini istruttori dal Soggetto Gestore.

Art. 13 – Verifica di ammissibilità, Valutazione di merito e Concertazione

L'istruttoria, la valutazione di merito e la negoziazione della struttura dell'operazione relativamente alle domande presentate sono effettuate dal Soggetto Gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento) e sono di natura estremamente selettiva in quanto orientate a supportare le imprese più innovative titolari di una privativa industriale capace di: conquistare importanti quote di mercato, generare notevoli ricavi e flussi di cassa per gli *shareholders*.

L'istruttoria è effettuata dal Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di finanziamento o di completamento della stessa.

Qualora il Soggetto Gestore nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti), le stesse dovranno essere inviate al Soggetto Gestore entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente tale termine la domanda di finanziamento sarà ritenuta decaduta.

Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le domande di finanziamento che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso all'Equity Investment da parte delle richieste sospese.

L'istruttoria, la valutazione e la negoziazione delle domande di Equity Investment prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente e del progetto presentato;
- 2) valutazione di merito, avente per oggetto:
 - l'analisi del Piano Industriale presentato e l'attendibilità delle ipotesi progettuali in particolare sulle stime e modalità di approccio al mercato e alla conquista, sviluppo e consolidamento delle relative quote di mercato;
 - l'analisi puntuale e critica del Piano Economico e Finanziario presentato e l'attendibilità delle ipotesi progettuali in particolare con la valutazione dei razionali di ricavo, della struttura dei costi, degli investimenti ipotizzati nel piano e dei flussi di cassa attesi;
 - la verifica tecnico-legale della privativa industriale¹ e delle attività di ricerca condotte dall'impresa

¹ Si fa presente che per le domande di brevetto presentate prima dell'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2008 verrà realizzata, a cura dell'Ufficio Informazione Brevettuale e documentale di CalabriaInnova, una ricerca di antecedente volta a verificare la presenza di domande di brevetto o brevetti in grado di inficiare il requisito imprescindibile della novità del brevetto in esame.

- l'analisi del merito creditizio dell'impresa richiedente;
- l'analisi della *reputation* (attraverso la verifica di fonti di informazione comune es. internet) dell'impresa richiedente e della sua compagine sociale
- la verifica della congruità e coerenza del progetto presentato con le attività e con le spese ammissibili;
- la verifica di alternative di spese per investimenti (es. altri Fornitori, altri macchinari, ecc) finalizzata alla definizione in maniera critica, efficace ed efficiente del Piano degli Investimenti Concordato tra l'impresa ed il Soggetto Gestore;
- la verifica sul *fair value* dell'impresa, ovvero la stima del suo valore al termine dell'operazione di Equity Investment (Exit)

Durante tale fase il Soggetto Gestore, vista l'elevata specializzazione richiesta in tema di innovazione, potrà utilizzare per la verifica, l'analisi e controllo delle informazioni (*market & technical due diligence*) le strutture di CalabriaInnova con riferimento al personale e agli iscritti all'Albo degli Esperti. Il supporto, in termini di servizi, sarà comunque a favore delle imprese partecipanti e finalizzato a completare l'istruttoria in termini di analisi finalizzate a:

- valutare l'antiorità e la tutela brevettuale;
- valutare le effettive potenzialità del mercato di sbocco;
- valutare la validità dell'innovazione tecnologica;
- verificare la comparabilità sulle caratteristiche tecniche dei beni inclusi nel Piano degli Investimenti Concordato e/o sulla qualità ed economicità dei fornitori degli stessi beni.

3) concertazione, tra il Soggetto Gestore e i soci dell'impresa, della struttura dell'operazione, avente per oggetto la definizione del *Term Sheet* dell'intervento che indicherà l'impegno esclusivamente dei soci dell'impresa a concludere l'intervento finanziario richiesto secondo i termini in esso contenuti.

Le Domande di finanziamento che avranno superato la verifica formale (preliminare) saranno oggetto delle successive fasi di valutazione di merito e di negoziazione, che saranno effettuate in base ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Sviluppo di fatturato da industrializzazione di innovazioni concluse	Grado di innovazione rispetto allo situazione attuale di mercato	da 0 a 10
	Forza legale della privativa industriale detenuta	da 0 a 10
	Rapidità ad erodere/costruire quote di mercato	da 0 a 10
Organicità dell'idea di business e capacità di realizzarla	Qualità e completezza informativa del Piano Industriale	da 0 a 10
	Posizionamento attuale e prospettico rispetto al mercato ed al territorio di riferimento	da 0 a 10
	Competenze distintive del management e dei soci nel settore/mercato in cui si andrà ad investire	da 0 a 10
Analisi Finanziaria dell'impresa e dell'investimento	Valutazione finalizzata a verificare: <ul style="list-style-type: none"> - credibilità e sostenibilità delle assunzioni nel Piano Economico e Finanziario - analisi dei fabbisogni finanziari e dei flussi di cassa attesi negli anni di piano - merito creditizio dell'impresa - valore dell'impresa a fine piano² 	da 0 a 30
Analisi del Term Sheet	Tutela dell'investimento del Soggetto Gestore in termini di clausole di tutela e garanzia.	da 0 a 10
TOTALE		0 - 100

² Si precisa che Fincalabra procederà a valutare (mediante il ricorso alla metodologia del *Discounted Cash Flow*) il *fair value* dell'impresa beneficiaria atteso alla fine del piano economico e finanziario quale risultante degli investimenti attivati mediante il ricorso all'*Equity Investment*.

Legenda:	
Si riportano di seguito i parametri di riferimento utilizzati dal Soggetto gestore per l'attribuzione dei punteggi	
da 0 a 10	0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo
da 0 a 30	0: nullo; 6: scarso; 12: insufficiente; 18: sufficiente; 24: buono; 30: ottimo

La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento pubblico. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20 punti.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario le Domande di finanziamento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Vista la forma tecnica di intervento strutturata in un investimento di puro capitale di rischio, il Soggetto Gestore, durante la fase di valutazione di merito avrà la facoltà di:

- effettuare uno o più colloqui con il management aziendale, con i soci dell'impresa, con i suoi amministratori, ecc
- effettuare uno o più sopralluoghi presso la struttura aziendale interessata al programma di investimento,
- richiedere approfondimenti scritti e finalizzati all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie e gli elementi utili alla conclusione della valutazione di merito.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui sono riservate le seguenti funzioni: a) deliberare sulle singole domande di finanziamento presentate dalle imprese proponenti ed istruite dal Soggetto Gestore; b) monitorare e valutare il funzionamento della sezione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria denominata Fondo *Imprese Innovative*; c) fornire supporto tecnico-consulativo al Soggetto Gestore relativamente alle diverse fasi caratterizzanti l'attività di gestione della sezione Fondo *Imprese Innovative*.

Il Comitato di valutazione, nominato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive, sarà composto da tre componenti, di cui:

- un componente scelto tra i Dirigenti del Dipartimento Attività Produttive e con funzioni di Presidente del Comitato;
- due componenti designati dal Soggetto gestore, di cui uno scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari ed uno scelto, mediante selezione da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nei settori di interesse del Fondo.

Il Dipartimento Attività Produttive potrà designare un componente supplente, scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari, che sostituirà il Presidente del Comitato di valutazione nei casi di temporanea assenza e/o impedimento.

Il Soggetto gestore, entro 7 giorni dalla data della delibera del Comitato di valutazione, comunica all'impresa richiedente, e per conoscenza alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di finanziamento con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Art. 14 – Modalità di erogazione, di rendicontazione e di rimborso

Al termine delle positive valutazioni di merito effettuate dal Soggetto Gestore e della delibera ammissione al finanziamento in capitale di rischio, le imprese ritenute ammissibili all'intervento finanziario dovranno stipulare:

- un Accordo di Investimento con cui verranno disciplinate modalità (es. Aumento di capitale), condizioni (es. garanzie, finalità, ecc) e termini (es. prezzo) di ingresso nel capitale del Soggetto Beneficiario da parte del Soggetto Gestore;
- un Patto Parasociale con cui verranno disciplinate la *governance* (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci) del Soggetto Beneficiario, le forme, i tempi e le modalità di uscita da parte del Soggetto Gestore;

L'erogazione dell'Equity Investment avverrà mediante la sottoscrizione e versamento dell'Aumento di capitale riservato al Soggetto Gestore e finalizzato a realizzare il Piano degli Investimenti Concordato. Il versamento del capitale sociale e del relativo, eventuale, sovrapprezzo sarà effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale;

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione prevista e, nell'ipotesi ricorrente, idonea rendicontazione di spesa sulla base degli stati di avanzamento raggiunti, effettua la verifica sulla correttezza della documentazione e dei documenti di spesa prodotti, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità delle spese sostenute rispetto al programma di investimento ammesso.

Ai fini della rendicontazione a stato di avanzamento, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura di acquisto o documento equipollente, accompagnate da relativa documentazione probante l'avvenuto pagamento (assegni e/o bonifici bancari).

L'impresa, entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento e dall'avvenuto sostenimento dell'intero importo di spesa, e comunque entro e non oltre il termine del 15 novembre 2015, dovrà produrre al Soggetto Gestore:

- Rendicontazione finale delle spese sostenute;
- Breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato;
- Quant'altro previsto nel Accordo di Investimento e/o nei Patti Parasociali

Le rendicontazioni di spesa dovranno essere attestate anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tale dichiarazione dovrà contenere l'elenco riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate.

Qualora l'importo delle spese rendicontate ed ammissibili dovesse risultare inferiore all'importo del programma di investimento ammesso, i Soci del Soggetto Beneficiario saranno tenuti ad acquisire un partecipazione del Soggetto Beneficiario tale da ridurre l'esborso complessivo (in termini di capitale sociale sottoscritto e sovrapprezzo pagato) del Soggetto Gestore della stessa entità.

In tutti i casi le fatture dovranno essere annullate con apposizione di timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, sezione Imprese Innovative - Linea di Intervento 7.1.3.2 - POR Calabria FESR 2007/2013*".

Le specifiche modalità di erogazione, rimborso e rendicontazione saranno indicate in sede di comunicazione di ammissione e disciplinate nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale.

Art. 15 – Obblighi dei Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché nell'Accordo di Investimento e/o nel Patto Parasociale, sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal programma di investimento vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella Domanda di finanziamento e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento pubblico;
- b) segnalare tempestivamente al Soggetto Gestore, pena l'eventuale revoca del finanziamento concesso, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 15, lettera c), assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità a quanto previsto dal programma di investimento ammesso ed entro i termini stabiliti;

- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi dal programma di investimento ammesso, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
- e) capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
- f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- g) annullare tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto dell'attestazione di spesa e della domanda di pagamento, con apposito timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, sezione Imprese Innovative - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013*";
- h) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del programma di investimento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto Gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- i) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dal Soggetto Gestore;
- j) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto Gestore;
- k) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa sul territorio della Regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il finanziamento

Art. 16 – Obbligo di riacquisto della partecipazione

Come meglio dettagliato nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale l'intervento finanziario mediante l'Equity Investment prevede l'obbligo nei confronti dei soci della impresa beneficiaria a riacquistare l'intera partecipazione sottoscritta dal Soggetto Gestore prima dei termini previsti dall'exit contrattualmente definite (opzioni, put & call, covendita, ecc), al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia al programma di investimento;
- b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria;
- c) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento pubblico e previsti nel Accordo di Investimento e o nei Patti Parasociali, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
- d) mancata realizzazione del programma di investimento in misura almeno pari al 70 % del costo complessivo del programma ammesso;
- e) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento, nel periodo di tempo in cui resta valido il Patto Parasociale;
- f) cumulo degli aiuti di cui al presente Regolamento pubblico con altri aiuti a valere sulle stesse spese, sotto qualsiasi forma, ivi compresi interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013".

Art. 17 – Ispezioni e Controlli

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto Gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento del finanziamento concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento pubblico, nonché richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sul finanziamento concesso.

Art. 18 – Informazione e pubblicità

In conformità con quanto previsto dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto Beneficiario dell'Equity Investment è tenuto a:

- apporre sui beni, le cui spese vengono presentate a rendicontazione, le etichette che devono indicare in modo chiaro e indelebile il logo dell'Unione Europea, il codice del progetto, il numero di registrazione nel registro degli inventari del beneficiario, l'indicazione del programma;
- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante un'operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte finanziaria.

Copia integrale del presente Regolamento pubblico, della Domanda di finanziamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.regione.calabria.it e sul sito web del Soggetto Gestore al seguente indirizzo www.fincalabra.it.

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento pubblico ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta ai seguenti riferimenti:

- Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive: tel. 0961/856431; e-mail: a.carbone@regcal.it
- Fincalabra S.p.A.: tel. 0961/770775; e-mail: equityinvestment@fincalabra.it.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento pubblico, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

L'Amministrazione regionale, unitamente al Soggetto Gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento pubblico.